

All' **A.G.R.E.A**

Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**

Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**

“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**

Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**

Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**

Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di Bolzano - **OPPAB**

Via Perathoner 10
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**
Via Caprera 8
09123 Cagliari

Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero Politiche Agricole,
Alimentari e Forestali**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla **Regione Puglia**
Assessorato alle risorse agroalimentari
Coordinamento Commissione Politiche
agricole
Lungomare N. Sauro, 45/47
71100 BARI

A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

OGGETTO: DOMANDA UNICA 2019 - PAGAMENTO SALDI

Con la presente circolare si comunica che sono in fase di conclusione le attività propedeutiche al pagamento dei saldi della domanda unica 2019, con particolare riferimento al regime di pagamento di base (titoli), al pagamento per il premio giovane agricoltore ed al pagamento per il greening.

Si precisa che la visualizzazione aggiornata dei titoli nel Registro nazionale titoli per tutti gli agricoltori sarà disponibile dal 15 giugno p.v. e che fino a tale data potranno verificarsi taluni cambiamenti nel portafoglio titoli 2019 di singole aziende.

1. Registro Nazionale titoli

a) Riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale

L'art. 30 del Reg. (UE) n. 1307/2013 e l'art. 10 del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabiliscono che devono essere attribuiti titoli dalla riserva nazionale in via prioritaria ai giovani e ai nuovi agricoltori (art. 30, par. 6, del Reg. (UE) n. 1307/2013), nonché agli agricoltori che ne hanno diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo (art. 30, par. 9, del Reg. (UE) n. 1307/2013).

Qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti per soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale per le suddette fattispecie, si procede ad una riduzione lineare del valore di tutti i titoli nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale, a norma dell'art. 31, par. 1, lettere f) e g) del Reg. (UE) n. 1307/2013.

Al riguardo, si rappresenta che il plafond disponibile per la riserva nazionale 2019 è pari a € 34.116.050,71 e che il fabbisogno complessivo per le fattispecie prioritarie di giovane agricoltore, nuovo agricoltore e provvedimenti amministrativi/giudiziari ammonta ad € 39.944.780,62.

Pertanto, non essendo sufficienti le risorse della riserva nazionale per soddisfare tutte le domande risultate ammissibili, a norma dell'art. 31, par. 1, lettere f) e g) del Reg. (UE) n. 1307/2013, è eseguita una riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2019 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2019) nella misura dello 0,27%.

Inoltre, l'art. 10, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 stabilisce che qualora le risorse della riserva nazionale non siano sufficienti a soddisfare le richieste di accesso alla riserva nazionale per le fattispecie "abbandono di terre" e "compensazione di svantaggi specifici" (art. 30, par. 7, del Reg. (UE) n. 1307/2013), si procede ad un'ulteriore riduzione lineare del valore di tutti i titoli nell'ambito del regime di pagamento di base a livello nazionale nel limite massimo dell'1,5%.

Conseguentemente, vista la totale assenza di fondi nella riserva nazionale per l'assegnazione dei titoli per le due fattispecie in questione, a norma dell'art. 10, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465, è

eseguita un'ulteriore riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2019 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2019) nella misura dell'1,5%.

Pertanto, la complessiva riduzione lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2019 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2019) è pari all'1,77%.

b) Aumento lineare del valore dei titoli a livello nazionale

L'art. 22 del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per ogni Stato membro e per ogni anno, il valore totale di tutti i titoli e della riserva nazionale è uguale al rispettivo massimale nazionale annuo stabilito dalla Commissione. Per l'anno 2019 il plafond assegnato all'Italia ammonta a € 2.155.184.000,00 e poiché residuano dei fondi disponibili (€ 14.899.213,96), in applicazione di quanto previsto dalla disposizione sopra citata, è eseguito un aumento lineare del valore di tutti i titoli presenti nel Registro Nazionale titoli nel 2019 (esclusi i titoli dalla riserva nazionale 2019) nella misura dello 0,70%.

Tale aumento incide positivamente sulla riduzione lineare di cui alla precedente lettera a) che pertanto è applicata nella misura dell'1,07% anziché dell'1,77%.

c) Adeguamento VUR (valore medio nazionale del titolo da riserva) delle campagne pregresse

L'art. 30, paragrafo 8, ultimo capoverso, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che occorre procedere alla modifica annua progressiva del valore dei diritti all'aiuto assegnati dalla riserva nazionale, tenendo conto delle modifiche del massimale nazionale per il regime di pagamento di base conseguenti alle variazioni – al ribasso - del livello dei massimali nazionali stabiliti nell'allegato II del medesimo Regolamento.

Conseguentemente, in applicazione della suddetta disposizione, il valore medio nazionale del titolo da riserva delle precedenti campagne è così rideterminato:

- il valore medio nazionale del titolo da riserva 2015, pari ad € 228,76 è rideterminato al valore di € 217,17 per la campagna 2019;
- il valore medio nazionale del titolo da riserva 2016, pari ad € 228,84 è rideterminato al valore di € 220,13 per la campagna 2019;
- il valore medio nazionale del titolo da riserva 2017, pari ad € 220,61 è rideterminato al valore di € 215,08 per la campagna 2019;
- il valore medio nazionale del titolo da riserva 2018, pari ad € 216,60 è rideterminato al valore di € 210,52 per la campagna 2019.

d) Calcolo del VUR 2019 (valore medio nazionale del titolo da riserva) e attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale 2019

Ai sensi dell'art. 30, par. 8, 2° capoverso, del Reg. (UE) n. 1307/2013, il VUR è calcolato applicando la seguente formula:

massimale del pagamento di base 2019 (pari a € 2.155.184.000,00) **sottratto** l'importo della riserva nazionale 2019 (pari a € 34.116.050,71) **diviso** il numero totale dei titoli (superficie) nel 2019 (pari a 10.064.387,34).

Il VUR 2019, cioè il valore del titolo da riserva nazionale attribuito nel 2019, è quindi pari a € 210,75.

Con riferimento all'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale, occorre distinguere le diverse fattispecie:

- I. per le fattispecie di giovane agricoltore, nuovo agricoltore e provvedimenti amministrativi/giudiziari, l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale è eseguita nella misura del 100% delle richieste risultate ammissibili all'esito delle istruttorie;
- II. per le fattispecie "abbandono di terre" e "compensazione di svantaggi specifici", il fabbisogno complessivo risultante dalle istruttorie eseguite è pari ad € 52.770.605,99 ma le risorse disponibili, reperite applicando quanto previsto dall'art. 10, comma 3, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 (riduzione lineare del valore dei titoli a livello nazionale nel limite massimo dell'1,5%) sono pari a € 31.592.531,03.

Pertanto, viste le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno complessivo, ciascun agricoltore riceve l'attribuzione dei titoli in misura pari al 59,87% di quanto avrebbe ricevuto qualora fossero state disponibili le relative risorse finanziarie.

Si precisa, inoltre, che la procedura di attribuzione dei titoli per le due fattispecie in esame tiene conto dei chiarimenti forniti dai Servizi della Commissione con nota Ares (2018) 3226347 del 19 giugno 2018 e di quanto previsto dalla circolare AGEA.2018.99245 del 20 dicembre 2018 e successive modificazioni e integrazioni:

- per gli agricoltori che chiedono nuovi titoli a partire dalla riserva e che non detengono già titoli, il valore di tali titoli è pari alla media nazionale nell'anno di assegnazione, in conformità all'art. 30, paragrafo 10, del Reg. (UE) n. 1307/2013. **Tuttavia, viste le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno totale, il numero di titoli è ridotto e quindi copre solo una parte della superficie ammissibile detenuta.**

Si riporta di seguito un esempio esplicativo della casistica:

Calcolo dell'attribuzione dei titoli			
Superficie (ha) determinata all'esito dell'istruttoria	Importo (€) VUR 2019	Superficie (ha) effettivamente oggetto di attribuzione titoli (*1)	Valore totale (€) dei titoli attribuiti (*2)
5,00	210,75	2,99	630,14

*1: viste le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno totale, l'attribuzione dei titoli è limitata al 59,87% della superficie determinata all'esito dell'istruttoria (5,00 * 59,87%).

*2: il valore totale dei titoli attribuiti dalla riserva nazionale si ottiene moltiplicando la superficie per la quale è possibile attribuire i titoli (2,99 ha) con il valore del VUR 2019 (€ 210,75).

Titoli attribuiti			
Numero titolo	Quantità titoli	Superficie (ha)	Valore unitario (€)
00000000011	1	1	210,75
00000000012	1	1	210,75
00000000013	1	0,99	208,64
	Totale	Totale	Totale
	3	2,99	630,14

- per gli agricoltori che già detengono titoli, il valore di tutti i titoli detenuti può essere aumentato fino al valore della media nazionale nell'anno di assegnazione, come previsto dall'art. 30, paragrafo 10, del Reg. (UE) n. 1307/2013. **Tuttavia, viste le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno totale, detto valore è inferiore alla media nazionale.** Si riporta di seguito un esempio esplicativo della casistica:

Calcolo dell'attribuzione dei titoli					
Numero titolo	Superficie (ha)	Valore (€) unitario PRIMA dell'attribuzione dalla riserva nazionale	Importo (€) massimo attribuibile (*1)	Importo (€) effettivamente attribuito (*2)	Valore (€) unitario DOPO l'attribuzione dalla riserva nazionale
0000001	1	300,00	0	0	300,00
0000002	1	160,90	49,85	29,84	190,74

0000003	1	160,90	49,85	29,84	190,74
	Totale	Totale	Totale	Totale	Totale
	3	621,80	99,70	59,69	681,48

*1: Importo che sarebbe stato attribuito per ciascun titolo qualora fossero state disponibili le relative risorse finanziarie, calcolato come differenza tra il VUR 2019 (€ 210,75) e il valore del titolo. Il titolo 0000001 non ha diritto all'incremento perchè il suo valore (€ 300,00) è superiore al valore del VUR 2019 (€ 210,75).

*2: viste le limitate risorse disponibili rispetto al fabbisogno totale, l'attribuzione dei titoli è limitata al 59,87% dell'importo massimo attribuibile. Tale importo è ripartito tra tutti i titoli (2) che hanno diritto all'incremento di valore, in misura proporzionale al loro valore.

2. Riduzione lineare del pagamento del premio giovane agricoltore 2019

L'art. 51, par. 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che per finanziare il pagamento del premio per i giovani agricoltori gli Stati membri possono utilizzare una percentuale non superiore al 2% del massimale nazionale annuo stabilito nell'allegato II del medesimo Regolamento. Il plafond disponibile per la campagna 2019, al netto della modulazione, ammonta a € 72.875.695,00.

Gli Organismi pagatori hanno comunicato che l'ammontare complessivo dei pagamenti 2019 relativi al premio in questione è pari a € 122.451.411,54 compresi i pagamenti eseguiti nell'ambito del regime per i piccoli agricoltori per la quota parte relativa al pagamento del premio giovane agricoltore, in applicazione di quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1307/2013: *“Per finanziare il pagamento previsto dal presente titolo (regime per i piccoli agricoltori), gli Stati membri deducono dal totale degli importi disponibili per i rispettivi pagamenti gli importi che spetterebbe ai piccoli agricoltori: e) come pagamento per i giovani agricoltori di cui al titolo III, capo 5”*. Si precisa che questi ultimi pagamenti, anche se rientranti nel plafond in esame, non subiscono l'applicazione della riduzione lineare, attesa la diversa disciplina vigente per gli agricoltori che aderiscono al regime per i piccoli agricoltori.

In applicazione dell'art. 51, par. 3, del Reg. (UE) n. 1307/2013, al fine di garantire il rispetto del plafond massimo utilizzabile di € 72.875.695,00 **gli Organismi pagatori eseguono una riduzione lineare del valore dei pagamenti da concedere per il premio giovane agricoltore 2019 nella misura del 40,49%.**

3. Riduzione lineare del pagamento di base (titoli) 2019

Fatta salva la possibilità di erogare pagamenti per il premio giovane agricoltore nel limite massimo del 2% del massimale nazionale annuo (€ 72.875.695,00) di cui al precedente punto 2 della presente circolare, l'art. 18, comma 1, del DM 7 giugno 2018 n. 5465 fissa all'1% la percentuale di massimale nazionale annuo di cui all'allegato II del Reg. (UE) n. 1307/2013 da destinare al pagamento del premio giovane agricoltore. Il plafond disponibile per la campagna 2019, al netto della modulazione, ammonta quindi a € 36.487.355,00.

Come già indicato al precedente punto 2, gli Organismi pagatori hanno comunicato che l'ammontare complessivo dei pagamenti 2019 relativi al premio giovane agricoltore è pari a €122.451.411,54. Inoltre, gli Organismi pagatori hanno comunicato che l'ammontare complessivo dei pagamenti 2019 relativi al regime di base (titoli) al netto di riduzioni e sanzioni ammonta ad € 2.018.736.230,04.

In applicazione dell'art. 51, par. 2, del Reg. (UE) n. 1307/2013, al fine di finanziare il pagamento del premio giovane agricoltore per la parte eccedente il plafond di € 36.487.355,00 (1% del massimale annuo fissato dal DM 7 giugno 2018 n. 5465) e fino al plafond massimo utilizzabile di € 72.875.695,00 (2% del massimale annuo), **gli Organismi pagatori eseguono una riduzione lineare del valore dei pagamenti da concedere agli agricoltori per il regime di pagamento di base (titoli) nella misura dell'1,80%.**

4. Riduzione lineare del pagamento della domanda unica 2015

L'art. 7, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 stabilisce che: *“Fatto salvo l'articolo 8, l'importo totale dei pagamenti diretti che possono essere concessi in uno Stato membro a norma dei titoli III, IV e V per un dato anno civile, previa applicazione dell'articolo 11, non può essere superiore al corrispondente massimale stabilito nell'allegato III. Qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al massimale stabilito nell'allegato III, tale Stato membro pratica una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti”*.

Il citato Regolamento fissa in € 3.897.100.000,00 l'importo totale dei pagamenti diretti che possono essere concessi in Italia per l'anno di domanda 2015.

La Commissione europea ha accertato il superamento del suddetto massimale e, a seguito del contraddittorio che ne è conseguito nell'ambito di apposita procedura di verifica di conformità e delle ulteriori comunicazioni pervenute, ha formalmente e complessivamente trattenuto all'Italia ad oggi, dai rimborsi FEAGA, l'importo complessivo di € 21.381.944,27 relativo ai pagamenti della domanda unica 2015 eseguiti negli esercizi finanziari 2016, 2017, 2018, 2019. Il mancato rimborso del suddetto importo è stato confermato da ultimo con decisione sulla liquidazione dei conti FEAGA per l'esercizio finanziario 2017 del 28 maggio 2018 e con decisione sulla liquidazione dei conti FEAGA per l'esercizio finanziario 2019 del 25 maggio 2020.

A conclusione della procedura di verifica di conformità e delle decisioni di liquidazione dei conti FEAGA di cui sopra, si rende necessario applicare quanto previsto dall'art. 7, paragrafo 1, del Reg. (UE) n. 1307/2013 per il quale, qualora l'importo totale dei pagamenti diretti da corrispondere in uno Stato membro sia superiore al suddetto massimale, lo Stato membro è tenuto a praticare una riduzione lineare degli importi di tutti i pagamenti diretti.

Conseguentemente, al fine di rientrare nel plafond Italia, gli Organismi pagatori applicano una riduzione lineare dei pagamenti eseguiti fino al 15 ottobre 2019 per le domande uniche 2015 (termine dell'ultimo esercizio finanziario oggetto di procedura di verifica da parte dei Servizi della Commissione), pari allo 0,551%.

La suddetta percentuale è applicata, come previsto dal citato art. 7 del Reg. (UE) n. 1307/2013, a tutti i pagamenti di cui ai titoli III, IV e V del medesimo Regolamento complessivamente erogati per la

domanda unica 2015, nessun regime escluso, comprese le aziende aderenti al regime per i piccoli agricoltori.

Gli importi così determinati per ciascuna azienda sono recuperati mediante compensazione a valere sul pagamento dei saldi della domanda unica 2019, ove possibile, ovvero su ogni successivo pagamento o rimborso fino a concorrenza dell'importo dovuto.

5. Pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening)

Con riferimento alla campagna 2019, il valore definitivo dell'importo individuale per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (greening) di cui agli artt. 43 e ss. del Reg. (UE) n. 1307/2013, calcolato come percentuale del valore dei titoli attivati dall'agricoltore, **è fissato in 0,5175.**

Detto valore, ai sensi dell'art. 43, par. 9, commi 3 e 4, del Reg. (UE) n. 1307/2013, è ottenuto dividendo il massimale stabilito per il 2019 per il greening (€ 1.111.301.000,00) per il valore totale dei titoli attribuiti nel 2019 (€2.147.217.372,88).

Si precisa che il pagamento del greening non risente dell'applicazione delle riduzioni lineari di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente circolare, in quanto calcolato come percentuale del valore dei titoli attivati dall'agricoltore e non dell'importo erogabile.

Detta percentuale rimane valida anche per la campagna successiva fino a nuova comunicazione.

6. Ordine di applicazione delle riduzioni lineari dei pagamenti

Ai fini dell'applicazione delle riduzioni lineari di cui ai paragrafi 2 e 3 della presente circolare, si applica l'ordine stabilito dall'art. 6 del Reg. (UE) n. 809/2014.

IL DIRETTORE DELL'AREA COORDINAMENTO

S. Lorenzini

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.lgs. n. 82/2005